

## DICHIARAZIONI

---

### ***La presentazione del modello 730/2019 integrativo***

di **Luca Mambrin**

Scaduto, lo scorso 23 luglio, il termine per l'**invio dei modelli 730** è frequente l'ipotesi in cui il contribuente si accorga di **non aver fornito** tutti gli elementi per una corretta predisposizione del modello e debba, dunque, procedere **alla sua integrazione**.

La modifica del modello presentato può comportare un **maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), un **maggior debito o un minor credito** (ad esempio, per redditi non dichiarati), **un'imposta pari** a quella determinata con il modello 730 originario, quando la modifica riguarda dati che non incidono sulla determinazione delle imposte.

A seconda del risultato che si viene a determinare dall'integrazione o dalla correzione del modello 730 originario, **le modalità ed i termini** di correzione degli errori sono alquanto differenti.

Nel caso di **correzioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata** il contribuente ha due diverse possibilità per rimediare:

- presentare **entro il 25 ottobre** un **modello 730/2019 integrativo**;
- presentare un **modello Redditi 2019 Persone fisiche correttivo o integrativo**, a seconda del termine entro cui viene presentato.

Il modello **730 integrativo** deve essere comunque presentato **a un Caf o a un professionista abilitato** anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta; il contribuente deve esibire la **documentazione** necessaria al Caf o al professionista abilitato **per il controllo della conformità** dell'integrazione che viene effettuata. Inoltre, se originariamente l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato **tutta la documentazione**.

Il modello 730 integrativo deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nella casella "**730 integrativo**" uno dei seguenti codici:

- **"1"** se l'integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria o **un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario**;
- **"2"** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "**Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**";

- “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano **sia** le informazioni da indicare nel riquadro “*Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio*” **sia i dati** relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Come detto in alternativa al modello 730 integrativo il contribuente può:

1. presentare un **modello redditi Persone fisiche 2019**, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello redditi Persone fisiche 2019 può essere presentato entro il **2 dicembre 2019** quale dichiarazione “**correttiva nei termini**”;
2. presentare un **modello redditi Persone fisiche 2019** entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo quale dichiarazione “**integrativa a favore**”;
3. presentare un **modello redditi Persone fisiche 2019** entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “*dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998*”. In questo caso l’importo a **credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24** per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito**, egli non potrà utilizzare il modello 730 ma **dovrà utilizzare il modello redditi Persone fisiche 2019**, il quale, alternativamente, sarà presentato:

1. entro il **2 dicembre 2019**, quale **dichiarazione “correttiva nei termini**”. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del **tributo dovuto**, degli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della **sanzione** in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), in materia di ravvedimento operoso;
2. entro il **termine** previsto per **la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo**, quale “*dichiarazione integrativa*”, pagando **tributo dovuto**, **interessi** e le relative **sanzioni** nella misura ridotta prevista in materia di ravvedimento operoso;
3. entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “*dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.p.r. 322/1998*”, pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.

Nel caso in cui l’errore sia stato commesso dal **soggetto che ha prestato assistenza fiscale** (sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione con la presentazione del **modello 730 “rettificativo”**.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la

consegna del modello 730 e, quindi, **non fa venire meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.**

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE  
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)